



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni



.....
Pari opportunità
donna uomo
commissione regionale

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Consigliera di Parità della Regione del Veneto - Consigliera di Parità della Provincia di Belluno - Consigliera di Parità della Provincia di Padova - Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo - Consigliera di Parità della Provincia di Treviso - Consigliera di Parità della Provincia di Venezia - Consigliera di Parità della Provincia di Verona - Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza - Commissione per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto

e

Co.Re.Com del Veneto - Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto

Vista:

- La Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 1.3.2006, "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010," fatta pervenire al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, che prevede tra gli ambiti prioritari dell'azione dell'UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010 l'eliminazione di stereotipi sessisti, attribuendo ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere, chiedendo il loro contributo per rappresentare un quadro realistico delle competenze e delle potenzialità espresse dalle donne e dagli uomini nella società moderna e per evitare di fornire rappresentazioni degradanti od offensive;
- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 3.9.2008, concernente l'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, con la quale il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati Membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo delle donne nella società, invitandoli a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e l'integrità della persona e non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non

contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne;

- la Legge n. 249/1997 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e la Legge Regionale n. 18/2001 "Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom);
- Il Decreto Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che disciplina i compiti e le funzioni delle/dei Consigliere/eri di Parità;
- Le linee programmatiche del Ministro al Lavoro e Politiche Sociali e P.O - Audizione I Commissione Affari Costituzionali e XI Commissione Lavoro del 24 gennaio 2012 – Camera dei Deputati;
- La deliberazione Agcom n. 23/07/CSP recante "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" che fornisce i criteri che le emittenti radiotelevisive devono rispettare per non incorrere nel divieto di trasmissioni di programmi contenenti scene pornografiche;

Considerato:

- Che dal 1966 è vigente il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale;

Visti:

- l'art. 9 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale che sancisce che la comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale e tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori possano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
- l'art. 10 del citato Codice in cui si ribadisce che la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme di espressione e deve evitare ogni forma di discriminazione;
- le norme del Codice che hanno consentito – e consentono - agli organi autodisciplinari di attivare un controllo efficace sulla comunicazione commerciale e che in particolare gli artt. 9 e 10 sono specificatamente preordinati ad impedire che venga offesa la dignità delle donne;

Considerati:

- gli innumerevoli provvedimenti autodisciplinari che dimostrano la sensibilità degli organi suddetti verso le questioni di genere;
- che è convinzione delle parti sottoscrittrici che l'effettività e l'efficacia delle sanzioni autodisciplinari dipendano anche dalla tempestività della loro applicazione, con particolare riferimento all'inibitoria della comunicazione giudicata illecita;

Considerato che:

- la Consigliera di Parità della Provincia di Venezia, ha promosso la stipula del presente protocollo;
- la Consigliera di Parità della Provincia di Venezia, in occasione riunione della rete delle Consigliere del Veneto tenutasi in data 3 maggio 2013, ha ritenuto opportuno estendere l'invito ad aderire al protocollo anche alla Consigliera di Parità della Regione del Veneto ed alle Consigliere di Parità delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e di Vicenza;

Preso atto:

- che la Commissione per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto è organo consultivo della Regione del Veneto nelle iniziative riguardanti le politiche di genere, per l'effettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità;

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Con il presente Protocollo il Co.re.com del Veneto, nei limiti delle proprie competenze, la Consigliera di Parità della Regione del Veneto, le Consigliere di Parità delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e di Vicenza e la Commissione per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto (di seguito per comodità espositiva "le Parti") si impegnano a favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare alla violenza sulle donne.
3. L'Ufficio della Consigliera regionale di Parità del Veneto, le Consigliere di Parità delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e di Vicenza e la Commissione per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto si impegnano a denunciare, anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ed in generale le trasmissioni televisive mandate in onda da emittenti televisive locali ritenute lesive della dignità della donna o che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitano ad atti di violenza sulle donne.
4. Il Co.Re.Com. Veneto si impegna, nei limiti delle proprie competenze, a verificare le segnalazioni dell'Ufficio della Consigliera regionale di Parità del Veneto, delle Consigliere di Parità delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e di Vicenza e della Commissione per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto riguardanti le comunicazioni commerciali manifestamente lesive della dignità della donna o che contengono immagini offensive o degradanti.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le Parti concordano incontri periodici, secondo un calendario annuale da definire, al fine di verificare il buon andamento degli impegni assunti, utilizzando, come dati, anche il numero di segnalazioni e di interventi adottati.
2. La Consigliera di Parità della Regione del Veneto, al termine di ogni anno di attuazione del presente Protocollo, predisporrà, d'intesa con le Consigliere di Parità provinciali e con la Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto, una relazione sulle attività svolte, che verrà trasmessa al Presidente della Regione e al Consiglio Regionale, unitamente ad eventuali proposte anche in ordine alla redazione di una proposta di legge finalizzata alla tutela dei valori oggetto dal presente Protocollo.

ARTICOLO 3

Il presente Protocollo avrà la durata di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Venezia, _____

Il Presidente del Co.Re.Com. del Veneto – Alberto Cartia _____

La Consigliera di Parità della Regione del Veneto – Sandra Miotto _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Belluno – Rossana Mungiglio _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Padova - Michela Mainardi _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo – Annamaria Barbierato _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Treviso – Stefania Barbieri _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia – Annalisa Vegna _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Verona- Grazia Chisin _____

La Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza – Luisa Perini _____

La Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità
tra Uomo e Donna della Regione del Veneto - Simonetta Tregnago _____